

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2186

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO)

DAL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(GUI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(MANCINI GIACOMO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(FERRARI AGGRADI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO  
(LAMI STARNUTI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
(DELLE FAVE)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(MARIOTTI)

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124,  
recante interventi per la ripresa della economia nazionale

*Presentato alla Presidenza il 15 marzo 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La politica di stabilità monetaria adottata sin dall'estate del 1963 per far fronte allo squilibrio che allora si era manifestato fra le risorse disponibili e la domanda monetaria ha dato nel secondo semestre del 1964 i primi concreti risultati di rilievo.

I più importanti fra tali risultati sono stati indubbiamente la decelerazione nel ritmo di crescita dei prezzi e il riequilibrio dei nostri conti con l'estero. I prezzi all'ingrosso, che nel 1963 erano cresciuti del 5,2 per cento rispetto all'anno precedente, sono cresciuti nel 1964 soltanto del 3,4 per cento. I prezzi al

consumo, che erano aumentati nel 1963 del 7,5 per cento, sono aumentati nel 1964 del 5,9 per cento. Per i prezzi al consumo un esatto giudizio non va però limitato al raffronto fra i due tassi di incremento, in quanto essi si sono manifestati in presenza di due situazioni completamente diverse della bilancia dei pagamenti.

Nel 1963 la pressione inflazionistica aveva provocato, oltre che l'aumento dei prezzi al consumo nella misura già ricordata del 7,5 per cento, anche un *deficit* nella bilancia dei pagamenti con l'estero di 778 miliardi di lire.

Nel 1964, viceversa, la pressione inflazionistica è sensibilmente diminuita nel suo complesso poiché oltre ad un più limitato aumento dei prezzi al consumo (5,9 per cento) vi è stato uno spettacolare miglioramento della bilancia dei pagamenti che si è chiusa con un *surplus* attivo di 485 miliardi di lire.

Ciò significa che nel 1963 l'aumento dei prezzi, che pur risultò particolarmente elevato, restò però entro il limite del 7,5 per cento soltanto grazie alle risorse attinte all'estero che contribuirono in maniera determinante all'aumento dell'offerta sul mercato interno; nel 1964, invece, l'enorme miglioramento della bilancia dei pagamenti ha agito quale causa di riduzione dell'offerta sul mercato interno e nonostante ciò il livello dei prezzi è aumentato in misura minore di quello dell'anno precedente. Un rilevante successo dunque è stato conseguito nella eliminazione delle tensioni inflazionistiche, che si erano preannunciate in maniera così preoccupante nel 1963 fino a provocare, all'inizio del 1964, serie ondate di sfiducia sul mercato internazionale circa la possibilità stessa di conservare immutato il valore della nostra unità monetaria.

La evoluzione favorevole della bilancia dei pagamenti prese l'avvio sin dall'aprile del 1964 e mese per mese provocò un aumento della liquidità del sistema economico. Di fronte alle maggiori disponibilità per impieghi a favore della produzione e degli scambi, il Governo, sempre preoccupato di sollecitare il livello della occupazione operaia e di garantire quindi, nella stabilità monetaria, un ordinato sviluppo produttivo, lasciò a disposizione del mercato la liquidità che mano a mano si formava e sollecitò contemporaneamente gli imprenditori ad usarla.

Sempre con riferimento alla migliorata situazione della bilancia dei pagamenti, le autorità responsabili nel mese di ottobre ritennero giunto il momento di ridurre le limitazioni che erano state imposte nel precedente mese

di febbraio allorché, nel pieno della crisi valutaria, era stato necessario frenare lo squilibrio monetario attraverso interventi volti alla riduzione dei consumi non necessari.

Fu così abolita la tassa di acquisto sulle auto e fu attenuata la disciplina della vendita a rate.

Queste tempestive misure che, insieme ad altre ancora, furono adottate appena si fu convinti che risultati tangibili erano stati conseguiti sul piano della stabilità monetaria, cominciarono a rimettere in moto il processo produttivo e eliminarono il pericolo, da molti preannunciato, di una grave recessione, che si sarebbe dovuta manifestare in coincidenza con l'autunno.

E questo pericolo è stato evitato, anche se negli ultimi mesi dell'anno e nei primi due mesi del 1965 si sono avuti taluni segni di indebolimento della domanda globale e del livello di occupazione. Questi sintomi di indebolimento hanno vivamente impegnato il Governo a provvedere con ulteriori interventi, poiché in un Paese come l'Italia — che ha possibilità di ottenere ancora per una lunga serie di anni consistenti ed elevati tassi di sviluppo del reddito nazionale in relazione specialmente alle forze del lavoro da occupare — una situazione di indebolimento deve preoccupare più di quanto preoccupi una recessione nei Paesi ad economia matura.

Il Governo ha sottoposto in più riprese al Parlamento, per un approfondito esame, non soltanto i dati relativi alla evoluzione congiunturale, ma anche la diagnosi che da quei dati è emersa con sempre maggiore chiarezza. Ed insieme alla diagnosi, ha informato il Parlamento del lavoro che andava svolgendo per preparare provvedimenti concreti volti a fronteggiare la situazione.

Sulle interpretazioni date dal Governo e sulle linee di politica economica suggerite si sono formati, nelle due Camere, larghi consensi.

La diagnosi ha posto in luce che la contrazione della domanda globale e del livello di occupazione, pur interessando tutto il sistema economico, era particolarmente legata a specifici settori produttivi ed in primo luogo al vasto settore delle costruzioni.

Per questo settore il rallentamento nel ritmo della progettazione e nell'andamento di numerosi lavori non è certamente collegabile soltanto alla difficile situazione della congiuntura economica del Paese, ma è da riportarsi anche agli effetti di una non sempre ordinata attività imprenditoriale; questa, infatti, offriva case di lusso o di semilusso in

misura eccedente notevolmente la domanda, mentre non si poneva in condizione di soddisfare la domanda di coloro che, trasferiti in città, causa l'impetuoso processo di sviluppo, richiedevano alloggi popolari.

Contemporaneamente le più basse prospettive di reddito, sia dei costruttori sia degli stessi potenziali compratori, concorrevano a diminuire il ritmo di costruzione e la domanda stessa di case, mentre l'edilizia pubblica o comunque facente capo al concorso finanziario dello Stato perdeva di peso non soltanto per difficoltà di ordine finanziario, ma anche per gli ostacoli di ordine procedurale derivanti dalla legislazione vigente.

In aggiunta alle difficoltà del settore edilizio si proponevano all'attenzione del Parlamento e del Governo difficoltà particolari per il settore dei costruttori di macchinari e per quello dell'industria tessile. È facile spiegarsi, nel contesto dei fenomeni che caratterizzano una economia in fase di decelerazione, le difficoltà conesse alla produzione ed al collocamento del prodotto dell'industria costruttrice di macchinari, trattandosi del comparto maggiormente esposto alle variazioni nel ritmo degli investimenti, e quindi alla diminuzione che essi hanno accusato in Italia, nel 1964. Per l'industria tessile, al contrario, il problema è solo in parte legato alla congiuntura, in quanto — come è noto — allorché le prospettive di coloro che vivono di reddito di lavoro non sono certe, la domanda di beni prodotti dall'industria tessile tende a decrescere. Ma in parte è connesso alla stessa situazione del settore che è caratterizzato dalla contemporanea presenza di unità tecnologicamente moderne e di unità che, per la limitatezza dei loro impianti, sono tecnologicamente superate. Di qui la necessità di investimenti volti a razionalizzare e ad ammodernare la struttura produttiva del ramo.

In definitiva la diagnosi emersa nei dibattiti parlamentari più sopra ricordati e confermata anche negli ultimi dati relativi all'andamento dei prezzi — nel mese di gennaio 1965 abbiamo avuto per la prima volta addirittura una flessione dei prezzi all'ingrosso e un aumento di soltanto mezzo punto per i prezzi al consumo — ha permesso al Governo di predisporre un complesso provvedimento volto ad assicurare nel più breve termine possibile una decisa ripresa dell'attività produttiva e del livello di occupazione.

Il motivo conduttore del provvedimento che si sottopone all'esame del Parlamento è quello di porre in essere le condizioni per una ripresa produttiva, senza però porre in peri-

colo i risultati positivi conseguiti sul piano della stabilità monetaria.

Questa è garanzia primaria della difesa del valore reale dei salari e fondamento per la ripresa del risparmio, senza il quale gli investimenti non trovano sostegno e non viene garantito il livello di occupazione. La stabilità monetaria rimane pertanto base indiscussa della politica economica del Governo. Il che significa che il complesso provvedimento adottato non contiene cariche inflazionistiche: la liquidità di cui già è dotato il sistema economico non viene utilizzata mediante una disordinata distribuzione a tutti i settori produttivi — una distribuzione che potrebbe provocare effetti negativi sul piano della stabilità monetaria — ma viene invece impiegata nei settori nei quali, essendovi capacità produttive inutilizzate e forze di lavoro da occupare, è possibile determinare immediatamente un aumento dell'offerta.

È stata dunque preoccupazione del Governo quella di evitare che si verifichi, per effetto del maggiore utilizzo di liquidità, da parte del sistema economico, un aumento dei costi che in tutto o in parte possa trasferirsi sui prezzi. Nel qual caso si accrescerebbero le importazioni dall'estero ma non la produzione interna: cadrebbe così la possibilità di riconquistare un più elevato livello di occupazione.

Pertanto, il complesso dei provvedimenti che ora si presentano proseguono e intensificano le linee di politica economica già seguite dal Governo negli scorsi mesi, le quali hanno trovato ulteriore conferma e precisazione negli orientamenti emersi dai recenti dibattiti parlamentari.

Si tratta di mobilitare rapidamente tutte le energie del Paese per dare nuovo slancio alla congiuntura favorendo gli investimenti e l'occupazione non in modo indiscriminato ma con misure selettive adeguate alle esigenze di sviluppo di più lungo periodo dell'economia italiana.

Le misure adottate rispondono dunque ai seguenti obiettivi:

1) aumentare immediatamente l'ammontare della domanda complessiva facendo leva innanzitutto sulla accelerazione e concentrazione nel tempo della spesa pubblica per investimenti, in modo da influire, attraverso le ordinazioni che ne conseguiranno, anche sul livello di attività dei comparti industriali oggi in situazione di particolare difficoltà;

2) incentrare, in modo particolare, l'azione nel settore dell'edilizia dove la situazione dell'occupazione desta viva preoccupazione

e nel quale cause di ordine specifico, dovute al disordinato sviluppo degli anni passati e alla conseguente necessità di riordinamento del settore, si sono venute ad aggiungere, con peso rilevante, alle difficoltà congiunturali comuni al resto dell'economia;

3) facilitare al massimo la ripresa degli investimenti e, quindi, l'aumento dell'offerta anche attraverso il riequilibrio fra costi e ricavi all'interno delle aziende. In tal modo si accrescono le prospettive di reddito dei capitali che si investono e, di conseguenza, si facilita la ripresa dell'attività produttiva e del livello di occupazione.

Naturalmente il riequilibrio fra costi e ricavi non si consegue soltanto con l'ulteriore fiscalizzazione degli oneri sociali contenuta nel decreto-legge, ma anche destinando ad ammodernamento tecnologico almeno parte dei benefici che derivano alle aziende dall'aumento della produttività. Anche per questa esigenza riemerge dunque la responsabilità di tutti di operare in modo che la più alta liquidità, che sarà utilizzata, non si traduca in aumento dei salari unitari ma prevalentemente in aumento dell'occupazione e, quindi, del monte salari;

4) rianimare i consumi, avendo particolare attenzione per le esigenze delle categorie più disagiate (ed il Governo vi provvede a parte con il miglioramento delle pensioni della previdenza sociale) o che maggiormente risentono in modo negativo gli effetti della congiuntura sfavorevole.

Il Governo è d'avviso che questa complessa, articolata e selettiva azione di rilancio della congiuntura porrà altresì le basi di un più ordinato sviluppo produttivo e potrà essere realizzata in condizioni di stabilità monetaria poiché all'espansione della domanda di beni di investimento e di consumi popolari da parte delle categorie disagiate, che verranno a disporre di maggior potere d'acquisto, farà riscontro un'adeguata espansione della produzione e una naturale tendenza alla flessione dei costi unitari con l'aumentare delle quantità prodotte. In quanto alla situazione dei rapporti economici con l'estero, essa ci garantisce che qualsiasi temporanea strozzatura della produzione nazionale potrà agevolmente essere fronteggiata senza alcun pericolo per il nostro equilibrio valutario.

Il provvedimento che il Governo ha adottato tende, in primo luogo, a mettere in cantiere, nel giro di un ristretto numero di mesi, un volume di lavoro abbastanza rilevante nel vasto settore delle costruzioni.

Precipua parte avrà l'edilizia popolare ed in genere l'edilizia che è alimentata da contributi dello Stato e finanziata dalla Cassa depositi e prestiti nonché da Enti creditizi pubblici. Ci si riferisce, cioè, oltre che all'edilizia residenziale, anche a quella scolastica ed ospedaliera.

Il Governo, convinto delle necessità di proseguire nella politica di diffusione della proprietà della casa ed anche per facilitare la mobilitazione dei capitali investiti in case che non ancora hanno trovato collocamento, ha previsto speciali agevolazioni di ordine fiscale in favore dell'edilizia residenziale. In tal modo si sollecitano coloro che vogliono accedere alla proprietà della casa, a far ribuire verso il settore edilizio il risparmio già accumulato e non di rado tenuto in forma liquida presso le banche.

Ma gli interventi si estenderanno anche al settore della viabilità e dei porti accelerando quegli investimenti che il progetto di programma di sviluppo prevede come strozzatura da eliminare per garantire all'economia e alla società italiana il conseguimento di un duraturo ed elevato tasso di sviluppo del reddito.

L'agricoltura e le sue esigenze di ammodernamento trovano posto non trascurabile nel provvedimento. Si rende possibile, con una spesa di circa 50 miliardi di lire, avviare opere di bonifica i cui progetti sono già pronti ed avevano soltanto bisogno del finanziamento per essere realizzati. Sono anche previsti interventi per la zootecnia in previsione della crescita ulteriore e continua, che il Governo auspica, del consumo di carne da parte dei consumatori italiani.

Per l'industria costruttrice di macchinario sono previste agevolazioni per accrescere le possibilità di vendere sul mercato interno, mentre per l'industria tessile si è per ora dato mandato al Ministro dell'industria di favorirne l'ammodernamento accogliendo con priorità le domande di credito avanzate dal settore ai sensi della legge n. 623.

Per le vendite all'estero sarà rafforzata e resa più incisiva — al di fuori delle norme di questo provvedimento — l'azione di finanziamento di Mediocredito Centrale. Ne sono state accresciute, con interventi creditizi dell'Ufficio italiano dei cambi, le disponibilità operative. Inoltre il Consiglio generale di Mediocredito Centrale ha allargato da 5 a 7 anni il limite massimo di durata delle operazioni di finanziamento di esportazioni realizzate dagli Istituti di credito a medio termine e riscontabili a Mediocredito Centrale.

L'aumento della domanda globale non è, evidentemente, fine a se stesso ma è destinato a provocare quell'incremento della produzione e quindi dell'occupazione che è lo scopo della nostra azione.

È proprio perché ciò si verifichi che occorre altresì salvaguardare le prospettive di equilibrio economico dell'attività produttiva, le quali trarranno peraltro sicuro beneficio dall'aumentata utilizzazione delle attuali capacità produttive degli impianti e potranno quindi soddisfare l'espansione della domanda a prezzi assolutamente stabili. Occorre cioè evitare — come già si è avuto modo di dire — che si verifichi, anche per effetto del maggior utilizzo di liquidità da parte del sistema economico, un aumento dei costi che in tutto o in parte possa trasferirsi sui prezzi. Nel qual caso si accrescerebbero le importazioni dall'estero ma non la produzione interna: facendo così cadere la possibilità di riconquistare un più elevato livello di occupazione. La quale, oggi come in passato, è il permanente obiettivo del Governo.

Quanto alla natura del provvedimento adottato occorre dire che il Governo ha ritenuto di trovarsi di fronte ad un caso veramente straordinario di necessità ed urgenza di provvedere direttamente e rapidamente.

Occorre, innanzitutto, per affrontare una situazione del genere di quella sopra illustrata, adottare un provvedimento complesso, le cui norme, incidendo nei vari settori produttivi abissognevoli d'intervento, avessero la capacità di determinare effetti sull'economia nazionale nel complesso. Provvedimenti particolari, settoriali, tale effetto difficilmente avrebbero potuto raggiungere.

D'altra parte la capacità di raggiungere gli effetti perseguiti era legata indubbiamente alla immediatezza dell'intervento, che consentiva a questo di essere corrispondente alla situazione non certo statica che andava affrontata.

Il ricorso ad un normale disegno di legge avrebbe, invece, necessariamente procrastinato l'intervento. Il Governo, pur fidando nell'abituale, consapevole, solerzia del Parlamento, non poteva dissimularsi la necessità di un certo lasso di tempo per giungere, anche il più rapidamente possibile, all'esame approfondito di un provvedimento di notevole mole.

L'urgenza, naturalmente, è stata ritenuta in relazione al provvedimento, nel suo insieme. In esso sono incluse anche norme che, considerate isolatamente, anche per l'epoca in cui sono destinate ad entrare in vigore, avrebbero potuto forse seguire il normale iter

parlamentare. La loro esclusione, però, avrebbe leso la completezza della normativa adottata, che, come si è detta, è apparsa assolutamente necessaria.

Il provvedimento nel suo insieme consta di 51 articoli, ripartiti in nove titoli, che vengono appresso illustrati singolarmente.

#### TITOLO I.

*Articolo 1.* — Per il finanziamento di lavori nel settore delle costruzioni e dell'agricoltura, l'articolo 1 autorizza lo Stato a concedere la garanzia sulle obbligazioni che saranno emesse dal Consorzio di credito per le opere pubbliche ed il cui ricavato sarà destinato dal Consorzio stesso al finanziamento delle opere nei settori predetti.

Le obbligazioni del Consorzio di credito per le opere pubbliche, fra i titoli obbligazionari, sono fra quelli a più largo mercato; la concessione della garanzia dello Stato rafforza il titolo e ne sollecita la domanda da parte dei risparmiatori.

Il limite dei 250 miliardi di lire è stato fissato sia in relazione alle domande di credito esistenti presso il Consorzio nei settori interessati nel provvedimento, sia in relazione alla liquidità che si mobilita per il finanziamento di tutto il complesso delle opere contemplate nel provvedimento, sia infine in relazione alle possibilità di collocamento dei titoli sul mercato finanziario interno e su quello internazionale.

Il Comitato interministeriale del credito, cui compete istituzionalmente, ha dato il suo parere favorevole all'emissione graduale di valori mobiliari per 250 miliardi di lire da parte del Consorzio in una riunione che ha preceduto quella del Consiglio dei Ministri che ha approvato il presente decreto-legge.

*Articolo 2.* — L'articolo 2 autorizza il Consorzio di credito per opere pubbliche a contrarre prestiti all'estero entro il limite dei 250 miliardi di lire di cui all'articolo 1. In tal modo, fermo restando che il volume delle operazioni del Consorzio previste dal presente decreto si mantenga nei limiti, già indicati, di 250 miliardi, si rende possibile integrare il risparmio nazionale con quello raccolto all'estero, in quanto ciò sia possibile, e necessario, e sempre che il costo del risparmio estero sia inferiore rispetto a quello nazionale.

Come per i titoli emessi dal Consorzio sul mercato interno — ai sensi dell'articolo 1 — lo Stato accorda la garanzia, così per i mutui da contrarsi all'estero lo Stato può accordare,

con deliberazione del Consiglio dei Ministri, la sua garanzia per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

Ma per i prestiti da contrarsi all'estero i mutuatari (e nel nostro caso il Consorzio) debbono anche sopportare il rischio eventuale di variazione dei cambi che è legato ovviamente a variazione nel rapporto fra la nostra unità monetaria e quella del Paese o dei Paesi nei quali i mutui saranno contratti. È normale che per operazioni di prestiti esteri — e l'esperienza dei prestiti della Cassa per il Mezzogiorno con la B.I.R.S. e la B.E.I. è assai nota — lo Stato si assuma la garanzia di rischio dei cambi.

*Articoli 3, 4 e 8.* — La combinata lettura degli articoli 3, 4 e 8 consente di avere il quadro completo delle attività che possono essere finanziate dal Consorzio di credito per le opere pubbliche con il ricavato dell'emissione di obbligazioni sul mercato interno o dei mutui contratti all'estero, a norma dei ricordati articoli 1 e 2 ed entro il limite di 250 miliardi di lire.

L'articolo 3 elenca i mutui che il Consorzio, anche in deroga alle proprie norme statutarie, può concedere, tenendo in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle altre zone depresse del Centro-Nord. Trattasi in particolare di mutui: *a)* per l'esecuzione, da parte di comuni, province e loro consorzi, di opere pubbliche di loro competenza (acquedotti, fognature, ecc.) previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive integrazioni e modificazioni; *b)* per la realizzazione, da parte dei comuni, consorzi ed altri enti a ciò obbligati secondo le norme vigenti, di opere di edilizia scolastica, previste dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, e successive modificazioni ed integrazioni; *c)* per la costruzione di opere ospedaliere, da parte di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi; *d)* per la costruzione di case popolari, da parte degli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.).

Il Consorzio può infine concedere ai comuni mutui, il cui ricavato deve destinarsi alle opere di urbanizzazione dei terreni inclusi nei piani zonali di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

L'articolo 4 stabilisce che il Consorzio di credito per le opere pubbliche può concedere, anche in deroga al proprio statuto, e sempre entro il limite ricordato dei 250 miliardi di lire previsti dal decreto, mutui agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di auto-

strade (legge 4 novembre 1963, n. 1464) nonché agli enti portuali per l'esecuzione delle opere di loro competenza.

Si accelera così il programma di costruzioni di autostrade, per la parte del programma non affidato all'I.R.I., programma in parte ritardato per mancanza di mezzi finanziari nei mesi scorsi, e si realizzano importanti opere portuali. Si tratta di investimenti che condizionano lo sviluppo dell'economia italiana: è conveniente accelerare la realizzazione anche per coglierne vantaggi dal punto di vista congiunturale.

L'articolo 8 — ricalcando il metodo di finanziamento della spesa pubblica già adoperato con la legge sul « Piano verde » — assicura all'amministrazione del Tesoro la possibilità di contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo per l'importo complessivo di 50 miliardi di lire, da imputarsi sempre all'autorizzazione complessiva dei 250 miliardi, di cui all'articolo 1. Il Tesoro destina i mezzi così ricavati al finanziamento di opere nel settore agricolo, secondo il disposto del titolo IV del presente decreto.

*Articoli 5, 6 e 10.* — Le modalità per la concessione della garanzia dello Stato sui mutui accordati dal Consorzio di credito per le opere pubbliche sono disciplinate dagli articoli 5, 6 e 10 del decreto in esame.

L'articolo 5 stabilisce che sono *ope legis* coperti dalla garanzia dello Stato (per il rimborso dei capitali e per il pagamento degli interessi) i mutui accordati dal ricordato Consorzio di credito per le opere pubbliche per il finanziamento delle opere da realizzarsi da parte di comuni, province, loro consorzi, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.), Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.), enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, enti portuali.

Con questa disposizione si tende a far sì che i mezzi messi a disposizione possano sollecitamente essere impiegati, evitando la complessità delle procedure che necessariamente accompagna la concessione di garanzie da parte degli enti mutuatari; ed inoltre si vuole mettere in grado di adire alla utilizzazione dei mezzi anche quei comuni od enti che, appartenenti alle regioni meno avanzate, non sono in grado di fornire adeguate garanzie. Trattasi, è bene sottolinearlo, di una garanzia quanto mai efficiente: il secondo comma dell'articolo 5 stabilisce infatti che la garanzia diventa operante dopo 60 giorni dalle singole

scadenze rateali del mutuo qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

Ma poiché può darsi il caso che alcuni degli enti mutuatari abbiano la possibilità di offrire adeguate garanzie, il terzo comma dell'articolo 5 prevede che, con decreto del Ministro del tesoro, la garanzia dello Stato è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario, con cespiti delegabili. Ciò significa che il Consorzio concede e stipula i mutui sulla base della garanzia, offerta *ope legis* dallo Stato; se poi viene accertato che il mutuatario può coprire, con propria garanzia, tutto o parte del mutuo, il Ministro del tesoro dichiara in tutto o in parte decaduta la garanzia statale. Ma l'accertamento è successivo: ciò rende possibile procedere con speditezza, pur evitando che lo Stato si assuma oneri aggiuntivi e non necessari ai fini che vuol conseguire.

L'articolo 10 tende a limitare il rischio che lo Stato si assume prestando la garanzia sui mutui del Consorzio di credito per le opere pubbliche. La norma ivi contenuta precisa che per le operazioni di mutuo realizzate fra il Consorzio di credito per le opere pubbliche e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro Consorzi, gli Istituti autonomi per le case popolari (I.A.C.P.) e l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I.S.E.S.) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144; precisamente, gli Enti sopra elencati sono tenuti ad affidare il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito indicate nell'articolo 5 della legge bancaria (regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni). In caso di mancato pagamento delle rate di mutuo, il tesoriere ha la responsabilità di trasferire le disponibilità a mano a mano affluenti nei conti di deposito degli enti mutuatari allo Stato, affinché questo sia risarcito di quanto pagato al Consorzio di credito per le opere pubbliche per le rate di mutuo scadute e non onorate.

L'articolo 6 disciplina, in conformità di analoghe disposizioni in vigore, il finanziamento dell'onere eventualmente derivante dalla garanzia stabilita al precedente articolo 5.

*Articolo 7.* — In relazione alle particolari finalità da conseguire ed in conformità ad analoghi precedenti, l'articolo 7 stabilisce che l'emissione delle obbligazioni, entro i limiti di 250 miliardi di lire, da parte del Consorzio

di credito per le opere pubbliche, e le operazioni di mutuo effettuate dal Consorzio con il relativo ricavato in favore degli enti di cui agli articoli 3 e 4 e tutti gli atti inerenti alle operazioni stesse sono esenti da ogni imposta e tassa.

*Articolo 9.* — Il vasto programma di interventi previsti dal decreto in esame, per attivare il settore delle costruzioni e dell'edilizia pubblica in particolare, trova il suo finanziamento concentrato in due organismi: il Consorzio di credito per le opere pubbliche e la Cassa depositi e prestiti.

Mentre i primi otto articoli regolano la materia per la parte riguardante il Consorzio — delimitandone l'intervento in 250 miliardi di lire e definendo le modalità di provvista e di impiego di tale somma — l'articolo 9 regola l'intervento della Cassa depositi e prestiti. Qui la materia è molto più semplice poiché la Cassa depositi e prestiti, operando nel suo quadro istituzionale e nell'ambito delle somme di cui, a norma di legge, può disporre, ha già provveduto e va provvedendo a far pervenire ai comuni ed alle province promesse di mutuo o per il finanziamento di opere pubbliche di loro competenza, assistite da contributo o concorso dello Stato, ovvero per opere di urbanizzazione dei suoli ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

In conformità di quanto stabilito negli articoli prececenti per i mutui concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, e per le stesse ragioni di sollecito intervento che ispirano tutto il provvedimento, viene disciplinata, con norme aventi carattere temporaneo e che cessano di avere vigore il 31 dicembre 1966, la erogazione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti e la relativa garanzia che deve assistere tali mutui.

Il ricordato articolo 9 dispone che, fino al 31 dicembre 1966, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai comuni e alle province sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario e, secondo i casi, del decreto concessivo del contributo o del concorso dello Stato (quando si tratti di opere pubbliche di competenza degli enti locali), oppure del decreto di approvazione dei piani di zona (quando si tratti delle opere di urbanizzazione di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167).

Sulla base di questa semplice domanda e dei decreti sopra indicati, la Cassa depositi e prestiti può immediatamente somministrare i mutui concessi fino all'importo massimo dei due terzi, in attesa della regolare istrutto-

ria per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari.

Sempre in pendenza di tali istruttorie, i mutui sono garantiti dallo Stato. Ma, come nel caso dei mutui concessi dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, di cui si è già fatto cenno, quando si accerti che il mutuo concesso può essere, in tutto od in parte, garantito direttamente dall'ente mutuatario, con cespiti delegabili, la garanzia dello Stato decade, per la parte direttamente garantita dall'ente.

La decadenza della garanzia statale è pronunciata con decreto del Ministro per il tesoro.

## TITOLO II.

*Articolo 11.* — Quest'articolo ha lo scopo di eliminare, sulla base delle esperienze concretamente fatte, gli ostacoli che si erano, fino ad oggi, frapposti alla possibilità per gli enti concessionari della costruzione di autostrade di ottenere celermente mutui adeguati alle loro esigenze.

La legislazione in essere — quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464 — prevede che lo Stato possa concedere una garanzia sussidiaria, fino al 50 per cento del costo complessivo delle opere, sui mutui che gli enti concessionari contraggono con Istituti di credito o sulle obbligazioni che emettono. Ciò se l'ente concessionario sia un consorzio o una società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte regioni, province e comuni che concedono la garanzia primaria.

La garanzia limitata al 50 per cento non è risultata sufficiente e molte domande di mutuo sono rimaste, per questo motivo, inevase.

Con l'articolo 11 di questo provvedimento, al fine di sollecitare l'accoglimento di tali domande da parte di istituzioni creditizie, la garanzia dello Stato può essere estesa fino all'intero importo del costo complessivo dell'opera e può essere immediatamente concessa. Se poi, dopo la stipula del mutuo, si accerta che comuni, province e regioni possono essi concedere la garanzia, sempre per l'intero costo delle opere, la garanzia dello Stato diventa sussidiaria.

Con l'applicazione delle norme sopra esposte è logico presumere che nuovo impulso venga dato alla costruzione delle autostrade ed un passo importante venga compiuto per l'attuazione del programma previsto in tale settore, con le conseguenti favorevoli ripercussioni di carattere diretto ed indiretto sul

livello della occupazione (esecuzione delle opere) e sulla economia in generale (facilitazione delle comunicazioni e dei trasporti).

## TITOLO III.

Una « strozzatura » ripetutamente e vivacemente segnalata e confermata dall'esperienza è costituita (almeno nel settore che più direttamente riguarda il decreto in esame: quello delle opere pubbliche e della pubblica edilizia) dal pratico *iter* delle procedure tecnico-amministrative.

Mentre proseguono da parte dei competenti organi ed uffici i lavori per una riforma generale della pubblica amministrazione, vivamente attesa dall'opinione della generalità dei cittadini, e senza interferire con tali lavori, è parso tuttavia urgente ed improrogabile, nel settore dei lavori pubblici, emanare alcune norme di carattere eccezionale e temporaneo, che rimuovano le più evidenti cause di intralcio e di ritardo, allo scopo di mettere in moto immediatamente, secondo le esigenze di questa fase congiunturale, una massa cospicua di lavori ed assicurare un corrispondente volume di occupazione, realizzando, nello stesso tempo, opere pubbliche già riconosciute di generale interesse e la cui esecuzione era quindi già prevista dalla competente amministrazione.

Il Governo si riserva, anche sulla base dell'esperienza che il presente tentativo di semplificazione fornirà ai competenti organi ed uffici, di predisporre, possibilmente entro il termine di validità delle norme temporanee, una definitiva e più razionale e più snella sistemazione della legislazione attuale e delle procedure oggi in vigore, e temporaneamente sospese.

*Articoli 12 e 13.* — L'accelerazione dei lavori nel vasto settore delle costruzioni non è legata soltanto alla disponibilità immediata di mezzi finanziari — problema affrontato nei due precedenti « titoli » di questo decreto — ma anche ai tempi tecnici propri della procedura per l'approvazione dei progetti, la definizione degli appalti, la consegna dei lavori alle imprese costruttrici.

Gli articoli 12 e 13 mirano ad accelerare tali tempi tecnici attraverso un importante decentramento di compiti e responsabilità dagli organismi centrali a quelli periferici.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 (« Decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici »), modificato dalla legge di aggiornamento 23

marzo 1964, n. 134, attribuisce (articolo 2, n. 1) ai Provveditori alle opere pubbliche l'approvazione dei progetti per lavori, forniture e prestazioni, l'approvazione dei relativi contratti e la concessione di lavori fino all'importo di 500 milioni di lire, stabilendo che l'approvazione « resta nella competenza dell'Amministrazione centrale » quando si tratti di progetti di opere eccedenti la circoscrizione di un Provveditorato (articolo citato, n. 1, seconda alinea) e precisando (articolo 17, n. 1) che sui progetti di massima ed esecutivi, il cui importo sia compreso tra i 100 e i 500 milioni di lire, deve essere sentito il solo parere dei Comitati tecnico-amministrativi, istituiti con decreto-legge 27 giugno 1964, n. 37, e modificati nella loro composizione dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1534.

Il decentramento in tale modo effettuato non soltanto ha concorso notevolmente alla rapidità dell'azione amministrativa, ma ha reso tale azione più aderente alle esigenze locali e perciò più efficiente e più produttiva, così da giustificare l'aggiornamento e l'ampliamento disposto con la citata legge n. 134 del 1964. Nella linea di un tale aggiornamento ed ampliamento si inserisce l'articolo 12, il quale, per altro, conformemente alla natura del provvedimento di cui fa parte, intende operare nei soli settori di attività dei Provveditorati, nei quali si può ritenere che un aumento di competenza, l'eliminazione di alcuni interventi e uno snellimento di forme procedurali possano effettivamente concorrere alla rapida esecuzione di un ampio volume di opere e, perciò, al superamento dell'attuale congiuntura.

Questo spiega, da un lato, perché l'articolo 12 riguardi — per quanto concerne i Provveditorati alle opere pubbliche — i soli casi previsti dall'articolo 2, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 (approvazione di progetti e di contratti, concessione dei lavori), dall'altro perché sia stato eliminato ogni limite di valore e siano stati soppressi l'obbligo del preventivo concerto con altre Amministrazioni e l'obbligo della avvezione al Ministero, quando i progetti riguardino opere eccedenti la circoscrizione di un Provveditorato.

Per effetto della nuova norma, i Provveditorati hanno perciò iniziativa e poteri di decisione in ordine a progetti che abbracciano una percentuale elevatissima di opere pubbliche; e la loro possibilità di azione è resa particolarmente operante non soltanto dalla accennata rimozione di interventi (i cosiddetti

« concerti »), che inevitabilmente rallentano il corso della procedura amministrativa, ma anche dalla previsione contenuta nel terzo comma dello stesso articolo 12, il quale ammette il solo parere dei Comitati tecnico-amministrativi, qualunque sia l'importo dei progetti oltre i 100 milioni di lire.

Coerente con la stessa esigenza di accentramento e di rapidità è poi l'ultimo comma dell'articolo, nel quale si afferma la competenza dei Provveditori e dei Comitati tecnico-amministrativi in materia di edilizia scolastica e di opere igienico-sanitarie, e cioè in settori, nei quali leggi recentemente pubblicate, od in corso di approvazione, prevedono interventi finanziari di particolare entità anche a carico dello Stato.

Disposizioni analoghe si applicano anche al Presidente del magistrato delle acque ed al Presidente del magistrato per il Po, nell'ambito della rispettiva competenza.

*Articolo 14.* — L'articolo 14 attua un ulteriore ampliamento di funzioni già decretate, abolendo i limiti di valore entro i quali l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1534 ha devoluto ai Provveditori alle opere pubbliche alcune « incombenze » già attribuite al Ministro dei lavori pubblici dagli articoli 75, 76, 77, 79, 81 e 85 del testo unico 24 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica (approvazione e modifica dei progetti esecutivi presentati da enti costruttori di case popolari ed economiche fruanti di contributo erariale; autorizzazione alle cooperative edilizie per il ricorso alla trattativa privata nell'appalto dei lavori; approvazione degli atti definitivi di appalto, dei contratti principali e suppletivi, delle proposte di transazione, dei compensi per la redazione dei progetti, per la direzione dei lavori e per qualsiasi altra spesa gravante sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; nomina dei collaudatori, approvazione del collaudo e del riparto delle spese, ecc.). L'articolo attua inoltre la completa devoluzione ai comitati tecnico-amministrativi dei compiti attribuiti dai citati articoli del testo unico n. 1165 alla Commissione di vigilanza, confermando peraltro l'ultimo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1534, nel quale si afferma la non definitività dei provvedimenti adottati dai Provveditori nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate.

L'abolizione dei limiti di importo oggi in vigore risponde alla stessa esigenza cui sono ispirati gli articoli 12 e 13 ed è destinata ad

accelerare lo svolgimento di procedure, attualmente rallentate dall'accumularsi di numerosissime pratiche presso l'amministrazione centrale: essa potrà perciò consentire un più rapido espletamento di formalità cui è spesso subordinata l'esecuzione delle opere di edilizia sovvenzionata, concorrendo in tal modo non soltanto a una rapida liquidazione in favore delle imprese dei corrispettivi d'appalto (susceptibili di reimpiego), ma anche a un più sollecito inizio delle operazioni di ammortamento dei mutui, con conseguente acceleramento di rientri utilizzabili dagli istituti finanziatori.

*Articolo 15.* — L'articolo 15 attribuisce ai Provveditori: — la competenza ad emettere i decreti di concessione dei contributi per opere di competenza di enti pubblici ed enti locali, entro i limiti delle promesse fatte dal Ministro dei lavori pubblici; — la facoltà di concedere il contributo in misura superiore a quella promessa in alcuni casi tassativamente stabiliti, utilizzando a tal fine anche le promesse relative ad opere dello stesso tipo, non immediatamente realizzabili; — il potere di approvare i progetti delle opere ammesse a contributo e di emettere i decreti di concessione, autorizzando l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori, prima ancora della formale concessione del mutuo.

Pur lasciando al Ministro la facoltà di stabilire in quali casi debba essere accordato il contributo (il che comporta un apprezzamento di carattere generale, circa la priorità delle opere per la distribuzione del contributo secondo le esigenze locali, necessariamente affidato all'autorità centrale), l'articolo realizza un pieno decentramento degli atti conseguenti alla promessa e consente inoltre di adeguare l'importo in questa previsto, così da rendere, per quanto possibile, il contributo aderente alla spesa effettiva, evitando l'instaurazione di un apposito procedimento per la concessione di contributi suppletivi e, quindi, un ritardo nell'esecuzione delle opere.

I poteri attribuiti ai Provveditori non hanno perciò un contenuto meramente esecutivo, pur essendo necessariamente limitato il loro contenuto discrezionale tanto in ordine all'emissione del decreto di concessione, quanto, e soprattutto, riguardo alla maggiorazione della promessa: il loro esercizio varrà peraltro ad affrettare ed a ridurre il corso di procedure lente e complesse ed a consentire, attraverso la norma contenuta nel terzo comma, un più

immediato e razionale impiego delle somme stanziata per l'erogazione dei contributi.

Allo stesso fine di semplificazione e di acceleramento sono diretti il quarto ed il quinto comma, con i quali si rende immediatamente operante l'affidamento della concessione del mutuo e si ammettono forme di pagamento già esclusive dell'amministrazione centrale e per altro già estese largamente agli uffici decentrali (legge 17 agosto 1960, n. 908).

*Articolo 16.* — L'articolo 16 non richiede un particolare chiarimento, sia per gli scopi cui è diretto (che sono gli stessi cui sono ispirati gli articoli 12 e 13) sia per il contenuto: esso estende infatti la competenza dei capi dei Compartimenti della viabilità in materia di approvazione dei progetti di massima ed esecutivi ai lavori il cui importo non superi i 500 milioni di lire, stabilendo (comma secondo) l'obbligo del preventivo parere del solo Consiglio di amministrazione dell'A.N. A.S. nei casi in cui tale importo sia superato, e qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti (e cioè anche nei casi in cui si intenda provvedere a trattativa privata od in economia).

*Articoli 17 e 18.* — Scopo dell'articolo 17 è quello di consentire una più sollecita esecuzione di opere di competenza dei Provveditori alle opere pubbliche, del Magistrato alle acque, del Magistrato per il Po e dei Compartimenti della viabilità mediante il ricorso alla trattativa privata anche quando non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Alla stregua della nuova norma, si può procedere alla trattativa privata qualunque sia il grado di urgenza e la natura dei lavori da appaltarsi ed al solo scopo di poter stipulare l'appalto in un tempo più breve di quello normalmente necessario per l'espletamento del pubblico incanto o della licitazione privata. Poiché il ricorso alla forma del decreto-legge è giustificato dalla persuasione che il superamento dell'attuale congiuntura economica integri una ipotesi straordinaria di necessità ed urgenza ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, è sembrato conforme ai fini che si intendono perseguire un implicito riconoscimento dell'urgenza nella stipulazione degli appalti e la conseguente autorizzazione legislativa agli uffici sopra indicati di valersi del mezzo della trattativa privata, in base ad una valutazione ampiamente discrezionale circa l'esistenza della conformità tra l'adozione, nel

caso concreto, di tale mezzo e gli scopi cui tende il decreto-legge. Ciò spiega perché l'articolo 17 non esiga una motivazione, né si riferisca a casi particolari, né limiti in altro modo l'esercizio del potere conferito: e spiega anche perché non sia previsto un intervento preventivo o una qualsiasi forma di ratifica da parte del Ministero.

Si è tuttavia ritenuto opportuno disporre che l'aggiudicazione dell'appalto all'unica ditta prescelta, o a quella prescelta tra le varie ditte eventualmente interpellate ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sia deliberata da apposite Commissioni la cui composizione è prevista dal secondo comma (lettere *a*), *b*), *c*), *d*) in modo tale da assicurare una valutazione obiettiva e completa sotto il profilo tecnico e giuridico.

E appena il caso di dire che il Governo si è lungamente soffermato su questa norma, cercando di temperare le esigenze della sollecitazione e dell'urgenza, che caratterizzano specialmente nella fase attuale, l'esecuzione dei lavori e delle opere, con le garanzie giuridico-formali dettate a tutela dell'Amministrazione e dei suoi funzionari. La collegialità della decisione è sembrata, in definitiva, un buon « surrogato » di una procedura più solenne, ma meno rapida.

Nessun particolare chiarimento esige l'articolo 18, con il quale si eleva da due a dieci milioni di lire il limite di importo dei lavori per i quali non è richiesta la formale procedura del collaudo: è sufficiente in proposito osservare che i casi in cui si applica la norma, pur essendo di importanza limitata se considerati singolarmente, assumono, nel complesso, una certa rilevanza numerica, sicché la più sollecita liquidazione dei corrispettivi conseguente all'applicazione della nuova norma comporta la possibilità di una altrettanto più rapida utilizzazione di somme per nuovi impieghi da parte delle imprese, oltre ad alleggerire il lavoro degli uffici.

*Articoli 19, 20 e 22.* — Gli articoli 19, 20 e 22 tendono ad accelerare le procedure per l'approvazione dei progetti e dei contratti e, in genere, per l'esecuzione di opere pubbliche, operando sull'attività degli organi consultivi e di controllo ed eliminando alcuni interventi che, pur essendo utili in una situazione di normalità, incidono negativamente nell'attuale situazione.

In questo ultimo senso intende agire l'articolo 20 con il quale si sospende, per il periodo di applicazione delle nuove norme, l'obbligo di sentire preventivamente il Ministero

della pubblica istruzione in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, ai fini della determinazione delle aree destinate, in tali piani, alla costruzione degli edifici scolastici (articolo 2, settimo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17). L'esclusione è limitata ai soli piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ma, anche così circoscritta, essa appare idonea ai fini che il decreto in esame si propone di raggiungere.

L'articolo 19 esclude, nel primo comma, il parere degli organi consultivi (in particolare, del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici) in alcuni casi nei quali un nuovo parere si concreterebbe in un giudizio sulla sola congruità di maggiori spese, già implicitamente valutate (come è nel caso dei giudizi di congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta) o rese necessarie da fatti sopravvenuti od accertati nell'esecuzione di contratti già stipulati.

In queste ipotesi è sembrato opportuno agevolare l'attuazione dell'opera, eliminando un parere esclusivamente o prevalentemente tecnico e di merito.

Il secondo ed il terzo comma dello stesso articolo sostituiscono al parere del Consiglio di Stato in materia di appalti da eseguirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici il parere di una Commissione, la cui composizione assicura non soltanto l'esigenza di un rapido funzionamento, ma anche l'autorevolezza del parere stesso, sotto l'aspetto tecnico e giuridico.

L'articolo 22 prevede, poi, che, qualora in sede di controllo sia accertata la non conformità a legge di un provvedimento relativo alla esecuzione di opere pubbliche con spese non necessariamente connesse, il competente magistrato della Corte dei conti deve ammettere al visto ed alla registrazione il provvedimento al visto ed alla registrazione il provvedimento per la parte della spesa non investita dal rilievo, e disporre, per la parte rimanente, il disimpegno della spesa o la pronuncia della sezione di controllo.

*Articolo 21.* — L'articolo 21 consente al Ministro per i lavori pubblici di avocare alla amministrazione centrale pratiche rientranti nella competenza degli uffici periferici, quando la loro importanza sotto l'aspetto tecnico (e perciò indipendentemente dall'importo delle opere) faccia ritenere conveniente la loro

trattazione da parte del Ministero e quindi anche l'intervento degli Organi consultivi.

La stessa facoltà è concessa, per ragioni di interesse artistico, al Ministero della pubblica istruzione.

La norma non è in contrasto con le finalità del decreto, essendo prevedibile che il Ministro si varrà del potere conferitogli solo quando l'esecuzione dell'opera esiga la soluzione di problemi tecnici nuovi e di particolari difficoltà: e l'obbligo della motivazione, affermato dall'ultimo comma, garantisce dell'uso ponderato di tale potere.

*Articoli 23 e 24.* — Gli articoli 23 e 24 sono intesi ad agevolare gli enti locali e gli enti pubblici in attività (espletamento di pratiche, progettazione ed esecuzione di opere) per le quali possono non essere attrezzati sotto l'aspetto amministrativo e tecnico. Le due norme non ledono l'autarchia e l'autonomia degli enti, essendo la sostituzione possibile solo se ne sia fatta richiesta: esse hanno precedenti legislativi che ne assicurano l'efficacia pratica (confrontare ad esempio, articolo 6, legge 18 dicembre 1964, n. 1358).

*Articolo 25.* — L'articolo 25 prevede il termine del 31 dicembre 1965 per l'applicabilità delle presenti norme concernenti la semplificazione delle procedure in materia di opere pubbliche.

#### TITOLO IV.

Nel quadro delle provvidenze disposte dal decreto sottoposto all'esame delle Camere, particolare importanza assumono quelle previste per l'agricoltura e che investono i settori della zootecnia, della sistemazione dei bacini montani e di rimboschimento nonché delle opere pubbliche di bonifica.

Tali provvidenze consentono, nel campo agricolo, il raggiungimento delle finalità che il provvedimento si propone di conseguire, potenziando, altresì, l'azione della pubblica amministrazione in settori dove è più sentita l'esigenza di urgenti interventi.

In particolare la scelta del settore zootecnico è stata determinata dalla considerazione che le esigenze che si manifestano nel campo degli allevamenti rivestono non solo fondamentale importanza sotto il profilo strettamente economico ma anche nei riflessi del processo di sviluppo in generale, nella considerazione che non è concepibile una efficiente agricoltura senza efficiente attività zootecnica.

Tale scelta, pertanto, va vista come una anticipazione dell'intervento pubblico che nei

prossimi anni andrà ad esplicarsi in agricoltura secondo le linee del programma economico e come, quindi, una manifestazione di volontà alla quale faranno seguito provvidenze di più ampio respiro.

Per detto settore il provvedimento prevede i seguenti apporti finanziari:

1) lire 2,5 miliardi ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per l'esercizio 1965 dall'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404, per attività dirette al miglioramento qualitativo e al potenziamento quantitativo del patrimonio zootecnico, con particolare riguardo al bestiame bovino, con riferimento sia alla produzione della carne che del latte (articolo 26);

2) lire 2 miliardi ad incremento dello stanziamento previsto per l'esercizio 1965 sul bilancio del Ministero della sanità per interventi nel campo del risanamento degli allevamenti bovini, suinicoli ed ovini (articolo 27);

3) lire 4 miliardi ad incremento delle disponibilità del « fondo di rotazione » istituito con la legge 8 agosto 1947, n. 777, per la concessione di crediti a tasso agevolato per l'acquisto di bestiame destinato all'allevamento ed all'ingrasso (articolo 28);

4) lire 2 miliardi ad incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, per concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti collettivi di lavorazione, trasformazione e diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, compresi i macelli ed i mangimifici nonché per la costruzione di stalle sociali (articolo 29).

*Articolo 26.* — L'articolo 26 comporta l'aumento di lire 2.500.000.000 delle disponibilità previste per l'anno 1965, dall'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404, al fine di consentire un maggiore intervento diretto al risanamento, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico. Si osservi che per il 1965 sarà complessivamente disponibile la somma di lire 10 miliardi con la quale sarà possibile sviluppare un programma più consono alle obiettive necessità ed orientato sia alla concessione di incentivi a favore di agricoltori singoli ed associati per l'acquisto di bestiame di accertata genealogia e di attrezzature rivolte a dare una più efficiente organizzazione agli allevamenti — soprattutto attraverso una più spinta meccanizzazione delle operazioni che presiedono a tale attività — sia al finanziamento di iniziative assunte da organizzazioni di alleva-

tori, con particolare riguardo a quelle che si propongono il consolidamento e l'espansione degli allevamenti in selezione di bestiame iscritto nei libri genealogici.

Con detta disponibilità, tenuto conto della pluralità e quindi della differenziazione degli interventi, si prevede di poter provocare un investimento aggiuntivo in capitali di dotazione nell'ordine di 18 miliardi di lire.

*Articolo 27.* — L'articolo 27 prevede l'autorizzazione della spesa di lire 2.000.000.000 per il risanamento del patrimonio zootecnico nazionale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

*Articolo 28.* — L'articolo 28 prevede l'incremento del fondo di dotazione istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnia. Detto fondo, giusta l'articolo 1 della richiamata legge n. 777, è utilizzato per finanziamenti a favore esclusivo di agricoltori, con precedenza a piccoli agricoltori e cooperative agricole, al fine di favorire la produzione di animali da carne, nonché il miglioramento della lavorazione, della conservazione e del commercio delle carni, del pollame ed uova. Tali finanziamenti potranno essere impiegati per l'acquisto di animali da allevamento, di mezzi e di attrezzature agricole, di mangimi e di quanto altro possa occorrere per l'allevamento di animali da carne e del pollame, nonché per la costruzione e sistemazione di impianti di immagazzinaggio, lavorazione e commercio di prodotti.

Circa il nuovo apporto a favore del citato « fondo di rotazione », si ribadisce che la sua destinazione si estrinsecherà nel quadro delle disposizioni previste dalla legge istitutiva del « fondo medesimo ». E poiché l'importo dei prestiti concedibili si ragguaglia alla spesa riconosciuta ammissibile, l'investimento immediatamente provocabile sarà pari alla disponibilità finanziaria senza, ovviamente, considerare le somme che via via riaffluiranno al « fondo » a seguito dei rimborsi effettuati dagli agricoltori singoli ed associati a favore dei quali i prestiti sono stati erogati; somme che — considerata una durata media delle operazioni di tre-quattro anni — possono valutarsi nell'ordine di 2,5 miliardi di lire negli anni 1966 e 1967, avuto riguardo alle precedenti dotazioni disposte a favore di tale strumento legislativo.

*Articolo 29.* — L'articolo 29 aumenta da 4 a 6 miliardi di lire l'autorizzazione di spesa per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione, la lavorazione, la trasformazione e la

diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Al riguardo è da precisare che i relativi interventi — i quali saranno attuati secondo una programmazione territoriale — si svolgeranno in base alle norme dell'articolo 20 del « Piano verde » cui appunto l'articolo 5 della legge n. 404 fa riferimento. Si prevede che con la complessiva somma di lire 6 miliardi sarà possibile promuovere investimenti nell'ordine di 14 miliardi.

*Articolo 30.* — L'articolo 30 stanziava fondi per l'esecuzione di opere di sistemazione di bacini montani di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Trattasi, in sostanza, di opere di sistemazione idraulico-forestale, come rimboschimento, rinsaldamento ed opere costruttive immediatamente connesse.

Nel quadro delle opere pubbliche di bonifica montana un posto di rilievo indubbiamente va riservato oggi alle opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

I bacini montani sinora classificati ai sensi di legge sono circa 500 ed interessano una superficie di oltre 12 milioni di ettari.

Tale fatto sta a sottolineare la gravità del dissesto idrogeologico in atto nei territori montani; dissesto che dà luogo a molteplici manifestazioni (movimenti franosi, erosioni, burronamenti, inondazioni, ecc.) che spesso si traducono in gravi danni a persone, animali e cose.

La necessità di procedere all'attuazione di interventi sistematori nei bacini montani è quindi quanto mai urgente e soddisfa esigenze non soltanto di ordine fisico, ma anche di natura economica e sociale.

I territori montani infatti rappresentano zone economicamente molto depresse, dove è accentuato attualmente il fenomeno della disoccupazione.

Le provvidenze recate a favore della montagna dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (e successive modificazioni) e dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, sono modeste rispetto alle effettive necessità. E da tenere inoltre presente che i finanziamenti disposti in attuazione delle suddette leggi (per l'esercizio finanziario in corso si ha una disponibilità, nel settore delle opere pubbliche di bonifica montana, di soli 5 miliardi e mezzo di lire) saranno riservati solamente al completamento di opere di carattere sociale, atteso che agli interventi sistematori si è sempre provveduto, in passato, con altre fonti di finanziamento. Si fa riferimento,

in particolare, ai finanziamenti disposti a tale scopo dalla legge sulle aree depresse del Centro-Nord e dalla legge sulla Cassa per il mezzogiorno.

L'autorizzazione di spesa di lire cinque miliardi, anche se non potrà fare fronte a tutte le esigenze di sistemazione dei bacini montani, sarà comunque provvidenziale per intervenire laddove più urgente si manifestano le necessità.

Ed infatti sulla base degli elementi di cui si è già in possesso, attraverso una progettazione in gran parte predisposta, si può affermare che con la ripetuta autorizzazione di spesa potrà procedersi all'attuazione di interventi di sistemazione (consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive immediatamente connesse), su una superficie di circa 15 mila ettari.

Potrà così provvedersi al riassetto fisico di molte zone franose ed al rimboschimento di vaste superfici, conseguendo una sistemazione idrogeologica a difesa non soltanto dei territori montani interessati, ma anche delle sottostanti zone di colline e di pianura.

Si ritiene utile sottolineare il fatto che gli interventi in argomento consentiranno un notevole assorbimento di manodopera.

Infatti, l'incidenza dei materiali e dei trasporti nei lavori di sistemazione e di rimboschimento è relativamente modesta, oscillando mediamente intorno al 40 per cento.

Per tale considerazione e tenuto conto di una redistribuzione media giornaliera della manodopera pari a lire 2.500, si ha motivo di ritenere che in sede di attuazione dei citati interventi potranno assorbirsi circa un milione e duecentomila giornate lavorative.

*Articoli 31, 32, 33, 34 e 35.* — Quest'ultimo gruppo di articoli concerne la esecuzione di un complesso di opere per lire 34,5 miliardi, la cui caratteristica essenziale è data soprattutto: *a)* dalla possibilità di sollecita realizzazione; *b)* da una elevata capacità incentivante per la valorizzazione agricola dei comprensori interessati alla loro esecuzione.

Le leggi finanziarie poliennali interessanti la bonifica, e in particolare la legge n. 454 del 2 giugno 1961, sono scadute o hanno scadenza con l'esercizio in corso. L'attuale periodo, pertanto, coincide con un momento di ponderata attesa per gli impegni assumibili con ulteriori autorizzazioni di spesa nella prospettiva della programmazione nazionale. Esso ha, tuttavia, implicato alcune pause che le nuove misure consentono di ritenere superate.

In verità, il Ministero dell'agricoltura, in considerazione della peculiarità dell'azione di bonifica, delle relative esigenze e di un qualificato affinamento degli impianti — anche nel quadro dell'evoluzione economica dell'agricoltura del Paese — ha impostato l'attività di bonifica secondo concezioni di organicità e di rispondenza funzionale emanando sin dal 1960 precise direttive per la formulazione di programmi poliennali, in cui convergessero con obiettivi unitari i mezzi di spesa delle diverse leggi di finanziamento.

In seguito, avvicinandosi la scadenza del primo programma poliennale 1960-1964 e in considerazione della necessità di evitare dannose soluzioni di continuità, il Ministero ha impartito ulteriori disposizioni per la rilevazione dei fabbisogni di interventi in vista di nuovi programmi poliennali, ribadendo il principio della priorità assoluta degli interventi destinati a conferire concretezza organica ai lotti in corso di realizzazione.

Le prime rilevazioni dei fabbisogni hanno, quindi, inquadrato tali esigenze, per cui i consorzi e gli enti concessionari hanno potuto iniziare la messa a punto di specifiche progettazioni esecutive che, oggi, complete delle necessarie istruttorie tecnico-amministrative consentono di dare immediato inizio alla maggiore possibile attività nello spirito e per gli obiettivi del decreto-legge in esame; non solo, ma si viene anche a determinare una organica saldatura tra i programmi in via di completamento e quelli di prossima formulazione, dei quali gli interventi di cui trattasi possono considerarsi come tempestiva anticipazione.

L'altro aspetto degli interventi previsti è una elevata capacità incentivante. A tale riguardo occorre sottolineare come il provvedimento legislativo inquadra, in felice sintesi, le esigenze delle strutture fisiche di base — tra queste in particolare riferimento l'irrigazione (articolo 33) — con quelle relative al potenziamento strutturale delle aziende (incentivi zootecnici, fondo di rotazione, ecc.) e con altre opere di più vasto interesse (articolo 34) che consentono organici impulsi alla vicenda produttiva ed economica dell'agricoltura.

Passando all'esame dei singoli gruppi di interventi previsti, si osserva come una particolare considerazione è attribuita ai problemi del territorio del Delta Padano.

La spesa di lire 4 miliardi (articolo 31) è prevista per la prosecuzione delle opere di bonifica delle Valli di Comacchio, delle Valli del Mezzano, della Valle Caffaro e di altre contermini in cui una sistematica attività già in avanzato corso ha messo in evidenza un

potenziale di risorse agricole di grande valore, la cui utilizzazione va inquadrata nella più vasta prospettiva di sistemazione economica e sociale di quell'area depressa.

Nello stesso quadro rientrano gli interventi per la sistemazione degli argini a mare (articolo 32) nel tratto di costa a nord del Po di Volano in correlazione con l'accertata cessazione dei fenomeni di bradisismo negativo che negli ultimi decenni aveva investito tutta l'area, soprattutto per le sollecitazioni indotte dalla sistematica estrazione di metano.

Un complesso di interventi per lire 18 miliardi (articolo 33) riguarda la prosecuzione di opere di bonifica nei comprensori classificati del territorio nazionale.

Trattasi, in primo luogo, di completamento di impianti irrigui in territori in cui già si rilevano le condizioni per una sollecita utilizzazione dell'acqua, specialmente in vista di qualificate riconversioni zootecniche. Anche interventi di bonifica idraulica e di difesa di corsi d'acqua sono sensibilmente presenti: gli uni per conferire ai territori efficienti condizioni di regime idrologico del suolo in rapporto alle esigenze normali delle colture; gli altri per garantire la necessaria tranquillità all'esercizio dell'agricoltura e agli stessi investimenti aziendali.

Completano il quadro di questi interventi alcune opere stradali che rivestono un efficace ruolo per il buon assetto produttivo dei comprensori interessati: tali opere risolvono sempre situazioni di pesantezza per l'attivazione dei circuiti di traffico interessanti l'agricoltura.

Parallelamente all'attività di bonifica vera e propria, il decreto prevede (articolo 34) l'autorizzazione di spesa per lire 8 miliardi da destinare all'attività degli enti di sviluppo.

Le opere previste vanno riguardate sotto un duplice profilo:

a) il completamento e l'integrazione delle opere a servizio della totalità della popolazione rurale gravitante nei territori già sottoposti a riforma fondiaria. Una attività tanto importante per l'intero quadro abitativo e produttivo di quelle campagne non poteva non implicare, col tempo, perfezionamenti e integrazioni che solo l'esperienza avrebbe suggerito;

b) opere di interesse collettivo che consentano alla generalità degli operatori agricoli insediati di completare, con adeguati mezzi ed in piena efficienza economica, il ciclo della produzione.

Va altresì considerata anche l'autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi (articolo 35)

per la sistemazione e la prosecuzione del canale demaniale « Regina Elena ». L'esecuzione di tale opera contribuirà sensibilmente al miglioramento degli impianti irrigui del complesso canale Cavour-Canale Regina Elena.

È sembrato logico includere nel provvedimento anche queste opere, affidate all'amministrazione del demanio dello Stato, perché esse riguardano direttamente una vasta zona agricola e vengono incontro a reiterate e giustificate istanze presentate dagli interessati.

Infine, si sottolineano altri due aspetti degli interventi previsti dagli articoli in esame:

l'intrinseca possibilità di immediata promozione dell'impiego di mano d'opera e di una gamma differenziata di mezzi tecnici per la realizzazione delle opere in sé;

la capacità degli impianti, una volta realizzati, a mettere in moto una serie di economie in espansione cui sono legati, da un lato il razionale ed equilibrato impiego di lavoro, dall'altro l'incremento dell'uso di nuovi mezzi tecnici di investimento.

*Articolo 36.* — L'articolo 36 indica la copertura dell'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli dal 26 al 35 ed è da interpretarsi in connessione con quanto scritto a chiarimento dell'articolo 8.

#### TITOLO V.

*Articoli 37, 38, 41, 48 e 49.* — L'esigenza, ampiamente illustrata nelle premesse della presente relazione, di provvedere al riequilibrio fra costi e ricavi all'interno delle aziende, ha indotto il Governo a decretare l'assunzione da parte dello Stato di un'altra quota di oneri sociali che attualmente gravano sulle imprese industriali.

L'articolo 37 stabilisce pertanto che, per il periodo dal 1° aprile 1965 al 31 marzo 1966 e, cioè, per il periodo di un anno, la misura del contributo pagato dai datori di lavoro delle imprese industriali al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'I.N.P.S., è ridotta del 3 per cento delle attribuzioni alle quali è riferita.

L'articolo 38, invece, stabilisce che lo Stato rimborsa all'I.N.P.S. l'ammontare dei minori introiti in dipendenza della riduzione del 3 per cento più sopra specificata. Tale somma è stata valutata in 85 miliardi di lire per il 1965 ed in 42 miliardi di lire per l'esercizio 1966.

In connessione con l'articolo 38 vanno interpretati gli articoli 48 e 49.

L'articolo 48 stabilisce, infatti, che per il pagamento all'I.N.P.S. di quote dovute dallo Stato ai sensi dell'articolo 38, e cioè 85 miliardi di lire per l'esercizio 1965 e 42 miliardi di lire per l'esercizio 1966, possono utilizzarsi le disposizioni del fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro, costituito con l'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958 convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84.

Tali disponibilità, prelevate dal predetto fondo, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quindi iscritte nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il rimborso all'I.N.P.S.

L'articolo 49 stabilisce le modalità attraverso le quali il Fondo per l'acquisto dei buoni del Tesoro è alimentato per poter disporre, fra l'altro, dei 127 miliardi di lire da versarsi all'I.N.P.S.

Il Fondo è alimentato dal Tesoro dello Stato che vi verserà, in aggiunta alle consuete rate annuali in contanti, il ricavo delle emissioni dei buoni del Tesoro poliennali che saranno effettuate, anche in più riprese, negli anni 1965-66 con scadenza non superiore a nove anni e con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Lo Stato, per far fronte all'onere che gli deriverà dal pagamento all'I.N.P.S. di 127 miliardi di lire nel corso del biennio 1965-66, ricorrerà al mercato dei capitali, con lo strumento tradizionale dei buoni poliennali del Tesoro, anche altre volte utilizzati per il finanziamento di eccezionali occorrenze. Sono ugualmente ovvie — sul piano finanziario ed economico — le conseguenze derivanti dalla esecuzione immediata della spesa pubblica e dal graduale rimborso (in nove anni) del prestito assunto per finanziarla.

Sempre facendo ricorso al Fondo per lo acquisto dei buoni del Tesoro, già ricordato, si provvederà ad aumentare di 10 miliardi di lire il Fondo di dotazione dell'Istituto Centrale per il credito a medio termine (Mediocredito Centrale) affinché questo abbia più disponibilità per alimentare le operazioni di cui al Titolo VI del presente decreto.

Complessivamente, quindi, dal predetto Fondo dei buoni del Tesoro si preleveranno 127 miliardi di lire da versare all'I.N.P.S. e 10 miliardi di lire da versare al Mediocredito Centrale e, cioè, 137 miliardi; essi corrispondono, all'incirca, al ricavo netto previsti con l'emmissione di cui all'articolo 49 di 140 miliardi di lire di buoni del Tesoro poliennali che il Ministro del tesoro è autorizzato ad

emettere allo scopo di procurarsi i mezzi necessari a far fronte al nuovo onere che lo Stato si è assunto.

#### TITOLO VI

Allo scopo di rendere più agevole l'acquisto di macchinario da parte delle imprese piccole e medie, aiutandole a superare le difficoltà derivanti dalla congiuntura e dalle ristrettezze finanziarie delle aziende venditrici, che hanno dovuto limitare le loro vendite a pagamento differito, il decreto sottoposto all'esame del Parlamento introduce un nuovo tipo di credito a medio termine.

Le modalità operative di tali concessioni di credito mostrano chiaramente che destinatarie di esso sono proprio quelle medie e piccole industrie alle quali costantemente si rivolge l'attenzione del legislatore italiano, con un complesso di provvidenze, cui viene ad aggiungersi quella illustrata nelle seguenti note.

Il vantaggio delle imprese costruttrici di macchinario (che pure torna ad utile della economia e della occupazione), è conseguente all'allargamento del mercato ed allo accresciuto potere di acquisto delle imprese utilizzatrici di macchinario.

*Articolo 39.* — Fino ad oggi dunque il credito a medio termine era stato applicato, sul piano interno, per accrescere le disponibilità per investimenti di coloro che procedevano alla realizzazione degli stessi; sul piano internazionale, invece, attraverso il finanziamento di esportazioni, sia pure legato a forniture speciali, il credito a medio termine era stato applicato in favore dei costruttori di macchinario.

Con le norme contenute nel presente decreto, anche sul piano interno si concede credito a medio termine a costruttori di macchinario. In effetti fino ad oggi erano i costruttori che vendevano le macchine di propria produzione accordando dilazioni di pagamento, anche fino a 5-8 anni. Il volume delle vendite essendosi ridotto ed essendosi assottigliate le possibilità di autofinanziamento delle imprese industriali, i costruttori di macchinario non hanno più la possibilità di concedere direttamente credito ai propri clienti.

È logico perciò fare intervenire opportunamente il sistema bancario per consentire che la procedura del pagamento differito, resa impossibile dalle ridotte capacità finanziarie delle imprese industriali, venga proseguita a vantaggio delle piccole e medie imprese acquirenti.

L'articolo 39, pertanto, stabilisce che il credito a medio termine alle imprese costruttrici di macchinario può essere concesso, sino al 31 dicembre 1966, dagli Istituti regionali per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie, dagli Istituti speciali di credito a medio termine del Mezzogiorno (I.S.V.E.I. M.E.R., I.R.F.I.S. e C.I.S.) e dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nelle rispettive zone di competenza ed in deroga ai rispettivi statuti.

*Articoli 40 e 41.* — L'articolo 40 prevede che, sui crediti concessi dagli Istituti di credito a medio termine più sopra ricordati, il Mediocredito Centrale possa accordare agli Istituti stessi una garanzia sussidiaria fino alla concorrenza massima del 35 per cento delle perdite accertate sulle operazioni finanziarie da essi effettuate in favore delle industrie costruttrici di macchinario. Su questa agevolazione è inutile spendere parole di chiarimento.

L'articolo 41, invece, prevede che da Mediocredito Centrale, in aggiunta alla concessione di garanzia sussidiaria, possa assicurare agli Istituti che concedono il credito a medio termine il proprio intervento finanziario e contributivo: possa cioè riscontare le operazioni di mutuo o gli effetti rilasciati agli Istituti di credito a medio termine dalle aziende costruttrici di macchinario, o possa dare agli Istituti di credito a medio termine un contributo sulla somma impiegata in modo da accrescerne le disponibilità operative e da ridurre il costo delle operazioni. Ciò per il motivo che le somme poste a disposizione da Mediocredito centrale in favore degli Istituti di credito a medio termine sono concesse a tasso di interesse di favore.

Affinché Mediocredito centrale possa incisivamente intervenire, il suo Fondo di dotazione è aumentato di 10 miliardi di lire.

*Articolo 42.* — L'articolo 42 regola la durata dei finanziamenti che possono essere concessi dagli Istituti di credito a medio termine alle imprese costruttrici di macchinario, l'importo massimo di ciascun finanziamento ed il limite degli acquisti di macchinario da parte di una stessa impresa.

Così stabilisce che i finanziamenti non possono avere durata superiore a cinque anni e che il loro importo non può superare l'85 per cento del costo dei macchinari e che le imprese costruttrici di macchinario che fruiscono del credito agevolato non possono vendere ad una stessa impresa industriale macchinari per importo superiore ai 100 milioni di lire.

#### TITOLO VII.

*Articolo 43.* — L'articolo 43 è il primo di quelli che, contenuti nel presente decreto, hanno lo scopo di accrescere l'afflusso di risparmio verso l'attività edilizia. Ciò in modo da vivificare l'attività del settore e da mobilitare il patrimonio già investito in case non ancora collocate.

L'articolo in oggetto ripristina l'esenzione venticinquennale piena dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali o provinciali per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad abitazione non di lusso, la cui costruzione sia ultimata tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1967.

La formula per l'esonero accolta nel primo comma dell'articolo deriva direttamente dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, che disciplina attualmente l'esenzione (scalare) da imposta e sovrimposta sul reddito dei fabbricati. La citata legge n. 35, della quale non si prevede l'abrogazione, resta in vigore. Per l'effetto ricadranno sotto la disciplina di questa le nuove costruzioni ultimate tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1967.

Si è ritenuto di condizionare la concessione dell'esenzione venticinquennale alla ultimazione delle costruzioni entro il periodo sopraindicato al precipuo fine di rafforzare l'interesse all'accelerazione delle nuove costruzioni.

*Articolo 44.* — L'articolo 44 contiene una serie di agevolazioni in materia di imposta di registro.

Sino al 31 dicembre 1966 per i trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in società di fabbricati ed aree edificabili situati nel territorio nazionale, l'imposta di registro si applica con l'aliquota ridotta del 4 per cento, invece dell'aliquota ordinaria del 7,50 per cento fissata dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1963, n. 1317.

Qualora il trasferimento in questione avvenga entro tre anni da altro precedente trasferimento pure a titolo oneroso, l'aliquota del 4 per cento viene ulteriormente ridotta di un quarto, diventa, cioè, del 3 per cento sino alla concorrenza del valore dell'immobile precedentemente tassato.

Questa particolare riduzione di un quarto dell'aliquota non limitata nel tempo al 31 dicembre 1966, si applica anche ai trasferimenti successivi a tale data ed incide in questi casi sull'aliquota normale del 7,50 per cento, che resta pertanto ridotta al 5,75 per cento.

Per le case, inoltre, di nuova costruzione e non di lusso il trasferimento è tassato nella misura di lire 1,50 per cento.

Il complesso delle norme suddette, stimolando la domanda dell'abitazione da parte dei privati, agevolando anche la mobilitazione del capitale edilizio giacente invenduto sul mercato, che presumibilmente tornerà ad essere investito in altre costruzioni, intende conseguire il duplice fine di agevolare l'espansione delle iniziative edilizie, e, soprattutto, di aumentare il volume della occupazione operaia, con intuitivi, benefici effetti sull'intera economia nazionale.

L'articolo, nello stabilire infine che le disposte riduzioni di aliquote si applicano agli atti stipulati o perfezionati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, ha lo scopo di assicurare l'osservanza del principio generale di diritto secondo cui gli atti devono essere assoggettati al regime tributario vigente al momento della loro conclusione.

*Articolo 45.* — Per effetto dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, si è passati da un regime tributario di esenzione totale dalla imposta comunale di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di fabbricati destinati a case di abitazione non di lusso (regime introdotto dal combinato disposto degli articoli 13 e 16 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e prorogato per un decennio sino ad esaurire i suoi pratici effetti col 31 dicembre 1961) ad una regolamentazione della materia notevolmente diversa, avente lo scopo di ripristinare integralmente, anche se gradualmente, l'imposta in parola.

Infatti la citata legge del 1960, n. 35, prevede una riduzione del tributo variabile in relazione alla data di ultimazione dei lavori, riduzione pari a quattro quinti per gli edifici ultimati entro il 31 dicembre 1963; due quinti per quelli ultimati entro il 31 dicembre 1964; un quinto per quelli ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Di conseguenza, gli edifici che saranno ultimati dopo questa ultima data dovrebbero essere tassati con l'aliquota piena.

Con la norma dell'articolo 45 si dispone invece che i fabbricati ultimati entro il 31 dicembre 1966 potranno usufruire della stessa riduzione, pari ad un quinto, dell'imposta in parola, già prevista per quelli ultimati entro il 31 dicembre 1965.

È da ritenere che questa norma, mentre costituirà un congruo beneficio per gli operatori economici del settore edile, non pro-

durrà danno per le finanze comunali, sia perché la riduzione dell'imposta è convenientemente contenuta nel suo ammontare e nel tempo, sia perché la rianimazione del settore edilizio allarga la base imponibile e quindi accresce per altre vie il gettito dell'imposta.

Le agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, anche se di non trascurabile rilievo, si inseriscono nel contesto di un provvedimento che, opportunamente mobilitando un volume ragguardevole di mezzi finanziari, e sollecitando, anche con la semplificazione delle procedure amministrative, e con altri strumenti tecnici, la esecuzione di un complesso di opere pubbliche, eccita le attività economiche, nel settore industriale ed in quello agricolo.

La tonificazione dell'economia che in tal modo si conta di provocare e lo stesso effetto derivante dall'alleggerimento delle aliquote di imposta sui trasferimenti, si presume debba dare nuova e sufficiente mobilità al mercato immobiliare, oggi inerte.

L'inerzia del mercato, in questo momento, è denunciata anche dal flettersi del provento dell'imposta di registro, il cui peso risulta nelle condizioni attuali almeno, non adeguato alle possibilità delle transazioni, le quali quindi (a parte i fenomeni di evasione) rallentano o cessano.

È lecito quindi presumere che il complesso delle misure adottate, e quindi anche delle riduzioni di imposte (per per quali ultime la prefissazione di un limite di validità e la previsione di un ritorno ad un regime di tassazione meno favorevole esalta la funzione di « incentivo ») possa favorire un accrescimento nel numero delle transazioni tale che, a parte i riflessi non trascurabili sugli altri tributi (ad esempio I.G.E.), compensi del tutto il minore introito fiscale sulle singole transazioni messe in essere.

Ed è quindi possibile dedurre che non occorra, per queste misure, prevedere entrate compensative di bilancio, essendo esse capaci, per così dire, di autofinanziarsi.

#### TITOLO VIII.

*Articolo 46.* — L'articolo 46 prevede che agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione spettano, per ogni persona a carico, gli assegni familiari in luogo della maggiorazione prevista dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, concernente disposizioni in materia di prestazioni per la disoccupazione involontaria. Norme analoghe sono previste per i lavoratori agricoli.

*Articolo 47.* — L'articolo 47 prevede, invece, l'esclusione dal beneficio di cui al precedente articolo per i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia ed affini.

*Articoli 48, 49 e 50.* — Degli articoli 48 e 49 già si detto precedentemente; l'articolo 50, come è consuetudine, autorizza il Ministro per il tesoro a provvedere, negli anni 1965 e 1966, con propri decreti, alla variazione di bilancio occorrente per l'applicazione del decreto-legge.

*Articolo 51.* — L'articolo 51 stabilisce che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e che sarà presentato alla Camera per la conversione in legge, munito del sigillo dello Stato ed inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana ed è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, recante interventi per la ripresa della economia nazionale.

*Decreto-legge del 16 marzo 1965, n. 124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 15 marzo 1965.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvidenze per il potenziamento dell'economia nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, la pubblica istruzione, i lavori pubblici, l'agricoltura e le foreste, l'industria ed il commercio, il lavoro e la previdenza sociale e la sanità;

DECRETA:

TITOLO I.

### FINANZIAMENTI DA PARTE DEL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE E DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

ARTICOLO 1.

Le obbligazioni emesse fino all'importo di lire 250 miliardi dal Consorzio di Credito per le opere pubbliche per i finanziamenti di cui agli articoli seguenti, sono garantite dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

ARTICOLO 2.

Il Consorzio di Credito per le opere pubbliche è autorizzato a contrarre prestiti all'estero nei limiti previsti dal precedente articolo 1, alle condizioni determinate dal proprio Consiglio di amministrazione ed approvate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su detti prestiti può essere accordata, con decreto del Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

I rischi di cambio e tutti gli oneri derivanti al Consorzio di Credito per le opere pubbliche in dipendenza dei prestiti esteri assunti ai sensi del presente articolo formano oggetto di conguaglio quinquennale sulla base di apposite convenzioni da stipularsi con il Ministero del tesoro.

ARTICOLO 3.

Con i fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Consorzio di credito per le opere pubbliche provvede alla concessione di mutui per opere assistite da contributo dello Stato, anche in deroga alle proprie norme statutarie, a favore di:

a) Comuni, Province e loro Consorzi, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro competenza, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive integrazioni e modificazioni;

b) Comuni, Consorzi ed altri enti obbligati, per le opere di edilizia scolastica previste dall'articolo 2 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e successive integrazioni e modificazioni;

c) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro Consorzi, per la costruzione di opere ospedaliere;

d) Istituti autonomi per le case popolari (I. A. C. P.) ed Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (I. S. E. S.) per la costruzione di case popolari.

Con gli stessi fondi il Consorzio può concedere ai comuni i mutui di cui alla legge 29 settembre 1964, n. 847, con le modalità ed alle condizioni ivi previste.

Nella concessione dei mutui si tengono in particolare conto le esigenze del Mezzogiorno e delle zone depresse del Centro Nord.

## ARTICOLO 4.

Con gli stessi fondi ricavati dalle operazioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere, anche in deroga alle proprie norme statutarie, mutui agli enti concessionari della costruzione e dell'esercizio di autostrade, di cui alla legge 4 novembre 1963, n. 1464, e agli enti portuali per l'esecuzione delle opere di loro competenza.

## ARTICOLO 5.

I mutui accordati dal Consorzio di Credito per le opere pubbliche ai sensi dei precedenti articoli godono della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi.

La garanzia dello Stato, a richiesta del Consorzio, diventa automaticamente operante dopo sessanta giorni dalle singole scadenze rateali, risultanti dai contratti di mutuo, qualora il debitore non abbia soddisfatto gli impegni assunti.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

A seguito dei pagamenti effettuati al Consorzio da parte del Ministero del tesoro, questo è surrogato nei diritti che il Consorzio stesso aveva nei confronti del debitore.

## ARTICOLO 6.

Gli eventuali oneri derivanti dalle garanzie statali previste dalle presenti norme gravano su apposito capitolo, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 e successivi.

## ARTICOLO 7.

L'emissione delle obbligazioni e le operazioni di mutuo effettuate ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4 e tutti gli atti ad esse inerenti sono esenti da ogni imposta e tassa.

## ARTICOLO 8.

Con i fondi previsti dagli articoli 1 e 2 il Consorzio può concedere mutui al Tesoro dello Stato per i fini di cui al Titolo IV del presente decreto.

Tali mutui sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio e da approvarsi con decreto del Ministro per il Tesoro.

Il servizio dei mutui è assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale i mutui stessi sono contratti. Le rate di ammortamento sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di Credito per le opere pubbliche.

## ARTICOLO 9.

Fino al 31 dicembre 1966, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai Comuni e alle Provincie per la esecuzione di opere pubbliche assistite da contributo o concorso dello Stato, nonché ai Comuni per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ai sensi della legge 29 settembre 1964, n. 847, sulla base della semplice domanda dell'ente mutuatario e del decreto concessivo del contributo o concorso dello Stato oppure del decreto di approvazione dei piani di zona.

In pendenza delle istruttorie per la costituzione delle garanzie da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.

Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la parte del mutuo che può essere direttamente garantita dall'ente mutuatario con cespiti delegabili.

## ARTICOLO 10.

In relazione alla garanzia prestata dallo Stato sui mutui contratti dagli enti di cui ai precedenti articoli 3, lettere c) e d), e 4 si applicano le norme dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

TITOLO II.

PROVVIDENZE PER IL FINANZIAMENTO DI AUTOSTRADE

ARTICOLO 11.

Il quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, è sostituito dal seguente:

« Qualora l'ente concessionario sia un Consorzio o una Società per azioni a prevalente capitale pubblico di cui facciano parte regioni, provincie e comuni, tali enti possono garantire il pagamento del capitale e degli interessi relativi ai mutui contratti ed alle obbligazioni emesse dal Consorzio o dalla Società. Gli impegni assunti dagli enti locali predetti per effetto della garanzia prestata per finanziamenti od emissioni obbligazionarie possono godere della garanzia sussidiaria dello Stato fino all'intero importo del costo complessivo delle opere risultante dal piano finanziario di cui al precedente articolo 2, dedotto il contributo statale. In pendenza del perfezionamento della procedura per l'assunzione dei predetti impegni, può essere accordata, con le modalità previste dal penultimo comma del presente articolo, la garanzia dello Stato, la quale diventa sussidiaria col perfezionamento della procedura medesima ».

TITOLO III.

SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE  
PER L'APPROVAZIONE E LA GESTIONE DEI LAVORI PUBBLICI

ARTICOLO 12.

I provveditori alle opere pubbliche ed il presidente del Magistrato per il Po esercitano le attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dalla legge 12 luglio 1956, n. 735, e dalle altre norme generali o speciali, in materia di approvazione di progetti e di contratti ed in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura, di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Quando si tratti di opere eccedenti la circoscrizione di un Provveditorato, il Ministro per i lavori pubblici designa, con proprio decreto, il provveditore cui è demandata l'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione dei lavori.

Sui progetti e sui contratti riguardanti le opere previste dai commi precedenti di importo eccedente i 100 milioni è richiesto il parere del solo comitato tecnico amministrativo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'approvazione dei progetti e dei contratti per le opere di edilizia scolastica e per le opere igieniche e sanitarie di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 717.

ARTICOLO 13.

Il presidente del Magistrato alle acque provvede alla approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di sua competenza senza limiti di importo e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Restano ferme le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di Magistratura.

ARTICOLO 14.

I poteri attribuiti al Ministro per i lavori pubblici dagli articoli 75, 76, 77, 79, 81 e 85 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono devoluti ai provveditori alle opere pubbliche senza alcun limite di importo.

I compiti attribuiti dagli articoli citati alla Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica sono devoluti ai comitati tecnico amministrativi.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.

## ARTICOLO 15.

Per le opere di competenza di Enti pubblici ammesse a contributo dello Stato, i provveditori alle opere pubbliche emettono, nell'ambito della propria competenza, i decreti di concessione del contributo nei limiti delle promesse fatte dal Ministro per i lavori pubblici.

È in facoltà dei provveditori di disporre la concessione di contributi per un ammontare superiore a quello promesso nei seguenti casi:

a) quando, in sede di approvazione dei progetti, sia dimostrata la necessità di elevare la spesa per l'esecuzione dell'opera, in misura comunque non superiore al 15 per cento dell'importo indicato nella promessa;

b) quando la maggiore spesa sia conseguenza di gare di appalto aggiudicate con offerte in aumento.

Per le integrazioni disposte ai sensi del presente articolo, i provveditori alle opere pubbliche possono utilizzare promesse di contributo relative ad altre opere dello stesso tipo, delle quali non sia possibile l'immediata realizzazione, dandone subito comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. Analoga comunicazione deve essere data alla Cassa depositi e prestiti o agli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, mutuanti, che provvedono ad adeguare il mutuo.

Nel caso previsto dai commi precedenti il provveditore alle opere pubbliche approva il progetto dell'opera ed emette il formale decreto di concessione del contributo, promesso o maggiorato ai sensi del precedente secondo comma, autorizzando altresì l'espletamento della gara di appalto e la consegna dei lavori sulla base dell'affidamento alla concessione del mutuo anche prima che sia intervenuto il formale, definitivo provvedimento.

Si applicano le disposizioni della legge 17 agosto 1960, n. 908.

## ARTICOLO 16.

I capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ad approvare i progetti di massima ed esecutivi di lavori e di forniture e le relative variazioni ed aggiunte, fino all'importo di lire 500.000.000. qualunque sia il modo con il quale si intenda provvedere agli appalti.

È sospesa l'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

## ARTICOLO 17.

Per l'appalto delle opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, del Magistrato alle acque, del Magistrato per il Po e dei Compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzato il ricorso alla trattativa privata anche in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 dicembre 1923, n. 2440 e del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione è deliberata:

a) per le opere di competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, da una commissione presieduta dal provveditore e composta dal vice provveditore, dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio, dal capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato e dal capo della Ragioneria regionale dello Stato.

b) per le opere di competenza del Magistrato alle acque, da una commissione presieduta dal presidente del Magistrato e composta dal capo dell'Ufficio amministrativo del Magistrato, dall'avvocato distrettuale di Venezia, da uno degli ispettori generali del genio civile facente parte del Comitato tecnico di magistratura e dal capo dell'Ufficio di ragioneria del Magistrato.

c) per le opere di competenza dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, da una commissione presieduta dal capo del compartimento e composta dall'avvocato distrettuale dello Stato competente per territorio e dal capo dell'Ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche.

d) per le opere di competenza del Magistrato per il Po, da una commissione presieduta dal Presidente del Magistrato e composta dal vice presidente del Magistrato, dall'avvocato distrettuale dello Stato di Bologna, dal capo dell'Ufficio tecnico e dal capo dello Ufficio di Ragioneria del Magistrato.

I provveditori alle opere pubbliche, il presidente del Magistrato alle acque, il presidente del Magistrato per il Po ed i capi dei compartimenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade danno immediata comunicazione delle aggiudicazioni effettuate ai sensi del presente articolo al Ministro per i lavori pubblici, che provvede a darne notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero.

ARTICOLO 18.

I limiti di importo stabiliti dall'articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 133, sono elevati da due a dieci milioni di lire.

ARTICOLO 19.

Non è richiesto il parere degli organi consultivi sugli atti aggiuntivi di contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se su tali contratti si siano già pronunciati gli organi anzidetti e qualunque sia l'importo dell'atto aggiuntivo, nonché sulla congruità delle offerte in aumento conseguenti a gare di appalto per le quali sia stata autorizzata la presentazione di tali offerte, quando l'aumento sia contenuto nei limiti indicati nella scheda segreta.

Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici è richiesto il solo parere di una commissione presieduta dal Ministro per i lavori pubblici o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e composta da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, da un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

ARTICOLO 20.

È sospesa l'applicazione dell'articolo 2, settimo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, limitatamente ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167.

ARTICOLO 21.

È in facoltà del Ministro per i lavori pubblici di disporre che singole pratiche, rientranti, ai sensi degli articoli precedenti, nella competenza dei provveditori alle opere pubbliche, del presidente del Magistrato alle acque, del presidente del Magistrato per il Po e dei capi di Compartimento dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, siano trattate dall'Amministrazione centrale.

L'avocazione può essere disposta per opere di particolare importanza tecnica ed è ordinata con decreto motivato. L'avocazione può essere richiesta, per ragioni di interesse artistico, dal Ministro per la pubblica istruzione.

ARTICOLO 22.

Qualora i provvedimenti che concernono l'attuazione di opere pubbliche prevedono distinte spese non necessariamente tra loro connesse, e di taluna di esse venga, in sede di controllo, rilevata la non conformità a legge, il competente Magistrato della Corte dei conti ammette i provvedimenti al visto ed alla registrazione per la parte della spesa non investita dal rilievo.

Per la parte investita dal rilievo l'Amministrazione può disporre il disimpegno della spesa ovvero chiedere la pronuncia della Sezione di controllo ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

ARTICOLO 23.

Per le opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti beneficiari del contributo statale possono chiedere che gli adempimenti relativi all'ammissione al contributo stesso ed alla esecuzione delle opere siano affidati ad un ente pubblico operante nel settore dei lavori pubblici oppure all'amministrazione provinciale.

Il Ministro per l'interno, con proprio decreto emesso su proposta del Ministro per i lavori pubblici, autorizza la sostituzione e designa l'ente incaricato di provvedere.

## ARTICOLO 24.

Le Amministrazioni comunali e gli enti pubblici beneficiari del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di essere sostituiti, nella progettazione delle opere, dagli Uffici del Genio civile o dalla amministrazione provinciale.

Nel caso che l'Ufficio del Genio civile non sia in condizione di provvedere direttamente alla compilazione del progetto, può affidarne l'incarico ad un libero professionista.

Alla spesa relativa si provvede con la somma prevista in progetto per spese tecniche.

## ARTICOLO 25.

Le norme contenute negli articoli di questo Titolo si applicano sino al 31 dicembre 1965. Dal 1° gennaio 1966 tornano ad applicarsi le norme vigenti prima della entrata in vigore del presente decreto.

## TITOLO IV.

## PROVVIDENZE PER L'AGRICOLTURA

## ARTICOLO 26.

Per attuare gli interventi diretti al risanamento, al miglioramento ed all'incremento del patrimonio zootecnico di cui all'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1965.

## ARTICOLO 27.

È autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per il risanamento del patrimonio zootecnico, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della Sanità per l'esercizio 1965.

## ARTICOLO 28.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1965, la spesa di lire 4 miliardi per incrementare il « fondo di rotazione » istituito dalla legge 8 agosto 1957, n. 777, recante provvidenze creditizie per la zootecnica.

Ai prestiti concessi con le disponibilità di cui al presente articolo si applica il disposto del sesto comma dell'articolo 16 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

## ARTICOLO 29.

L'autorizzazione di spesa di lire 4 miliardi per l'ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo dei prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, di cui all'articolo 5 della legge 23 maggio 1964, n. 404, è aumentata a lire 6 miliardi.

## ARTICOLO 30.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la esecuzione di opere di sistemazione dei bacini montani e di rimboschimento di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni.

## ARTICOLO 31.

È autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori vallivi del Delta padano di cui all'articolo 8 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

ARTICOLO 32.

È autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 per la esecuzione, nel territorio del Delta padano, a totale carico dello Stato, dei lavori più urgenti di sistemazione degli argini a mare nonché per il ripristino di opere pubbliche di bonifica previste dal Titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595.

ARTICOLO 33.

È autorizzata la spesa di lire 18 miliardi per l'attuazione di opere pubbliche di bonifica previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per gli scopi di cui all'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

La somma di cui al precedente comma è utilizzata, in misura non inferiore ad un terzo, per l'esecuzione delle opere irrigue previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno determinate le somme da destinare rispettivamente agli scopi di cui ai precitati articoli.

Per l'esecuzione delle opere finanziate con i fondi di cui al primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 24 e 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454, in tutti i territori classificati comprensori di bonifica.

ARTICOLO 34.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per la esecuzione da parte degli enti e sezioni di riforma fondiaria di opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario, di opere di interesse collettivo, nei territori e con le modalità di cui alle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 35.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per la sistemazione e la prosecuzione del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari.

La somma di lire 2 miliardi di cui al comma precedente è stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

ARTICOLO 36.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli del presente Titolo si provvede con il ricavo dei mutui da contrarsi a norma del precedente articolo 8.

TITOLO V.

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE PER IL FONDO ADEGUAMENTO PENSIONI ED ASSUNZIONE DEL RELATIVO ONERE A CARICO DELL'ERARIO

ARTICOLO 37.

A decorrere dal periodo di paga corrente alla data del 1° aprile 1965 e sino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data 31 marzo 1966, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro delle imprese industriali al Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è ridotta del 3 per cento delle retribuzioni alle quali è riferita.

Ai fini della riduzione della misura del contributo al Fondo per l'adeguamento delle pensioni di cui al precedente comma si intendono imprese industriali quelle considerate tali in base alla disciplina degli assegni familiari.

## ARTICOLO 38.

L'importo del minor gettito contributivo che si determina per il Fondo adeguamento delle pensioni in applicazione dell'articolo precedente è posto a carico dello Stato che vi provvede con un contributo straordinario complessivo:

di lire 85.000 milioni per l'esercizio 1965.

di lire 42.000 milioni per l'esercizio 1966.

I predetti importi sono versati dallo Stato al Fondo di cui al precedente comma, in rate bimestrali posticipate.

## TITOLO VI.

FACILITAZIONI PER LA VENDITA DI MACCHINARIO  
ALLA MEDIA E PICCOLA INDUSTRIA

## ARTICOLO 39.

Gli Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie, di cui alle leggi 22 giugno 1950, n. 445, 13 marzo 1953, n. 208, e 31 luglio 1957, n. 742, l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.), l'Istituto regionale per il finanziamento alle medie e piccole industrie in Sicilia (I. R. F. I. S.) ed il Credito industriale sardo (C. I. S.), di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, nonché le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, istituite ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, convertito in legge 29 dicembre 1948, n. 1482, possono compiere, sino al 31 dicembre 1966, anche in deroga ai loro statuti, nei confronti delle imprese — industriali e commerciali — operanti nelle rispettive zone di competenza territoriale ed indipendentemente dalle dimensioni delle imprese stesse, operazioni di finanziamento a medio termine, anche sotto forma di sconto degli effetti, derivanti dalle vendite di macchinari a piccole e medie imprese industriali.

Il trattamento tributario è quello di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228, ed all'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

## ARTICOLO 40.

L'Istituto centrale per il Credito a medio termine (Mediocredito centrale) può accordare, in favore degli Istituti di cui all'articolo precedente, la garanzia sussidiaria fino alla concorrenza massima del trentacinque per cento della perdita accertata sulle operazioni finanziarie da essi effettuate ai sensi dello stesso articolo.

## ARTICOLO 41.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato ad accordare agli Istituti di cui al precedente articolo 39 il proprio intervento finanziario e contributivo con le formalità e nei limiti previsti dall'articolo 5 del proprio statuto.

Le garanzie ed i privilegi inerenti ad ogni finanziamento effettuato dagli Istituti predetti passano di diritto all'Istituto centrale per il Credito a medio termine.

Per gli scopi di cui al precedente primo comma il fondo di dotazione del detto Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è aumentato di lire 10 miliardi.

## ARTICOLO 42.

I finanziamenti di cui al precedente articolo 39 non possono avere durata superiore a cinque anni.

L'importo di ciascun finanziamento non può superare l'ottantacinque per cento del prezzo dei macchinari.

L'importo massimo degli acquisti di una stessa impresa, agevolati ai sensi del presente decreto, non può superare i cento milioni di lire.

## TITOLO VII.

## AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'EDILIZIA

## ARTICOLO 43.

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici 4 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39, del 13 febbraio 1962, anche se comprendono uffici e negozi, purché ai negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopratterra, sono esenti dalla imposta erariale sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunali e provinciali per la durata di venticinque anni.

L'esenzione prevista nel precedente comma è applicabile ai fabbricati la cui costruzione sia stata ultimata tra il 1° gennaio 1964 ed il 31 dicembre 1967.

## ARTICOLO 44.

Fino al 31 dicembre 1966, l'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in società di fabbricati e di aree destinati alla costruzione edilizia, situati nel territorio nazionale, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa, allegato A, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, è dovuta nella misura di lire quattro per ogni cento lire.

I trasferimenti dei beni indicati nel primo comma, che avvengano nel termine ivi fissato ed entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso, sul quale sia stata pagata l'imposta normale, sono soggetti alla stessa imposta di cui al comma precedente ridotta di un quarto, fino a concorrenza del valore precedentemente tassato.

Sui trasferimenti successivi alla data del 31 dicembre 1966, che avvengano entro tre anni da altro trasferimento degli stessi beni indicati nel primo comma, la riduzione del quarto si applica con riferimento alla aliquota normale del 7,50 per cento.

Per i trasferimenti immobiliari di cui all'articolo 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 1,50 per cento.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonché agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva che si perfezionano dopo tale data.

## ARTICOLO 45.

La riduzione a quattro quinti della misura normale dell'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione, prevista dall'articolo 5, primo comma, lettera d), della legge 2 febbraio 1960, n. 35, è estesa ai fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso ultimati entro il 31 dicembre 1966.

## TITOLO VIII.

## PROVVIDENZE PER I DISOCCUPATI

## ARTICOLO 46.

Ai lavoratori che cesseranno dal lavoro entro il 1° luglio 1965 e aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione, competono, per la durata in cui è corrisposta detta indennità, e in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Detti assegni sono corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 14 del Testo unico delle norme sugli assegni familiari soprarichiamato.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche a coloro che, essendo cessati dal lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in continuità

di disoccupazione. In tal caso gli assegni familiari sono corrisposti per il periodo residuo di godimento dell'indennità di disoccupazione.

Ai lavoratori agricoli, aventi diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, in luogo delle maggiorazioni di cui al primo comma, sono corrisposti gli assegni familiari, per un numero di giornate pari alla metà di quelle spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione per l'anno agrario in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ARTICOLO 47.

Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1964, n. 1354, convertito nella legge 19 febbraio 1965, n. 31.

TITOLO IX.  
NORME FINALI

## ARTICOLO 48.

Le disponibilità del Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, sono utilizzate anche per effettuare versamenti al bilancio dello Stato in relazione ai contributi straordinari di cui al precedente articolo 38, nonché per l'aumento del fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) di cui al precedente articolo 41.

Le somme così versate allo stato di previsione dell'entrata sono, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

## ARTICOLO 49.

È conferito al Fondo costituito con l'articolo 7 del decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84, il ricavo della emissione di Buoni del tesoro poliennali dell'importo complessivo di lire 140 miliardi che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad emettere, anche in più riprese negli anni 1965 e 1966, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

## ARTICOLO 50.

Il Ministro per il tesoro, negli anni 1965 e 1966, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

## ARTICOLO 51.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì, 15 marzo 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
SARAGAT

MORO — PIERACCINI — COLOMBO — TAVIANI —  
TREMELLONI — GUI — MANCINI — FERRARI  
AGGRADI — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE —  
MARIOTTI.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE